

L'Assessore Allegato 2

Allegato 2

al Decreto n. 1823 /DecA/35 del 06.07.2018

Disciplina della concessione demaniale marittima per attività di molluschicoltura

1. Oggetto e durata della concessione

II	presente documento reca la disciplina della concessione demaniale dello/gli specchio/i acqueo/i,
de	estinato/i alla attività di
La	a concessione ha per oggetto:
-	l'occupazione e l'uso per fini di dello/gli specchio/i acqueo/i;
-	l'attuazione per l'intera durata della concessione di quanto proposto nel Piano di gestione, presentato in
	sede di domanda di partecipazione (per la parte ritenuta ammissibile dall'Amministrazione);
-	l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente disciplina della concessione.

2. Prescrizioni generali

L'uso degli specchi acquei è regolato dalla presente disciplina della concessione, dall'atto di concessione, dal Codice della Navigazione marittima (CdN) e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Il concessionario è tenuto a munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta indispensabile ai sensi di legge per la realizzazione dell'impianto e per lo svolgimento dell'attività cui la concessione è finalizzata.

Gli specchi acquei vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il concessionario assume l'obbligo di curare, sulla base delle direttive della competente Autorità Marittima, l'approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti marittimi.

Durante il periodo di vigenza della concessione, il concessionario assume l'obbligo di rimuovere, a richiesta dell'Autorità marittima e/o dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli impianti installati negli specchi acquei in concessione in tutti i casi di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

La concessione è rilasciata a totale rischio e responsabilità del concessionario, il quale non avrà ragione ad alcuna indennità in seguito a distruzione parziale o totale dell'impianto per effetto di eventi meteo-marini, seppure eccezionali, o altre cause, salvo che in caso di danno causato da calamità naturali o eventi eccezionali accertato e riconosciuto in conformità alla legislazione vigente ed ammissibile, qualora vi siano



L'Assessore Allegato 2

idonei strumenti finanziari e le correlative dotazioni di bilancio, ad aiuto in conformità agli orientamenti comunitari sugli aiuti in materia di pesca e acquacoltura.

Il concessionario è tenuto a rispettare anche tutte le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l'esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti comunque denominati, anche inerenti la durata e la superficie della concessione stessa.

3. Canone

L'importo complessivo del canone dovuto per l'intera durata della concessione è determinato ai sensi dell'art. 1 del Decreto Interministeriale 15 novembre 1995, n, 595, sulla scorta delle esatte superfici dei beni in concessione.

Il canone deve essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione, aggiornato sulla base dell'indice ISTAT.

La prima e l'ultima annualità del canone sono calcolate in rapporto alla porzione di anno solare coperto dalla vigenza della concessione.

Il concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come anche da successive normative che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del contratto di concessione.

Il pagamento del canone per ciascun anno dovrà essere effettuato anticipatamente, in un'unica rata, nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento del relativo ordine d'introito da parte dell'Amministrazione Regionale e le ricevute dei versamenti dovranno essere presentate nel termine di 10 giorni dal versamento all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale.

Per il primo anno, l'ammontare del canone dovuto è versato anticipatamente alla sottoscrizione dell'atto di concessione.

In difetto del pagamento alle sopra stabilite scadenze sarà facoltà dell'Amministrazione regionale di dichiarare decaduta la concessione senza obbligo di diffida o di mora. Senza pregiudizio di tale facoltà il ritardo dei pagamenti darà luogo all'esazione degli interessi dovuti.

4. Cauzione

A garanzia dell'Amministrazione e dell'osservanza deg	li obblighi che verrà ad assumere con il contratto d
concessione, il concessionario deve costituire, nei mod	i di legge, un deposito cauzionale per un importo d
(euro), stabilito sulla base del Decreto dell'Assessore
dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3016/DecA/6	62 del 30.11.2017 a favore della Regione Autonoma



L'Assessore Allegato 2

della Sardegna, Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Pesca e Acquacoltura, e dell'Agenzia del Demanio, o dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna se in ambiti di pertinenza, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il contratto di concessione.

La cauzione può essere versata scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

- in numerario, cioè con deposito in denaro nelle casse dello Stato, secondo le vigenti disposizioni, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui al D.lgs. 56/2017;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione ed essere valida fino alla scadenza della concessione e per ulteriori 12 mesi a partire dalla data di scadenza e, comunque, fino allo svincolo da parte dell'Amministrazione.

Il concessionario si impegna a reintegrare la cauzione nell'ammontare previsto dal presente articolo, qualora la cauzione stessa fosse ridotta per effetto di successivi prelevamenti, entro 60 (sessanta) giorni dall'ingiunzione notificata dall'Amministrazione concedente.

L'Amministrazione concedente ha la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, la suddetta cauzione, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal concessionario per canone, spese di riduzioni in pristino, di sgombero, ecc., restando il concessionario sempre responsabile oltre l'importo della suddetta cauzione.

Per tutti i casi nei quali è prevista dal contratto di concessione la facoltà dell'Amministrazione concedente di prelevare somme dalla cauzione, l'Amministrazione può esercitare tale facoltà senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria, ed a ciò il concessionario deve prestare, per sé e per i suoi aventi causa, esplicito ed incondizionato assenso.

La cauzione, su richiesta del concessionario, è restituita e/o svincolata al termine della concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il contratto di concessione o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute.

In caso di raggruppamenti il versamento della cauzione è effettuato dalla mandataria capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento temporaneo e con l'indicazione dei singoli soggetti facenti parte del raggruppamento.



L'Assessore Allegato 2

5. Esercizio della concessione

Il concessionario deve garantire, per tutta la durata della concessione, la corretta attuazione del Piano di gestione presentato, per la parte ritenuta ammissibile dall'Amministrazione, compresa l'esecuzione degli interventi in esso previsti, e l'esecuzione di quanto specificatamente indicato nell'atto di concessione.

La concessione deve essere esercitata direttamente dal concessionario. È fatto divieto al concessionario di cedere o sub-concedere né in tutto né in parte i beni oggetto di concessione a terzi, anche se a titolo gratuito, e di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione.

Gli affidamenti da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), D. Lgs 163/2006 ai propri consorziati non costituiscono in ogni caso subconcessione o affidamento a terzi ai sensi dell'articolo 45-bis del CdN.

L'esercizio deve avvenire nel rigoroso rispetto di ogni pertinente disposizione di legge e di regolamento.

Il concessionario non può destinare lo specchio acqueo in concessione ad usi o scopo diversi da quelli previsti nell'atto di concessione.

Il subingresso nella concessione è disciplinato dalle norme del CdN e dai principi comunitari.

6. Consegna e riconsegna

I beni oggetto di concessione si intendono consegnati alla data di sottoscrizione dell'atto di concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il concessionario dovrà riconsegnare i beni all'Amministrazione regionale, alla scadenza dell'atto, in pristino stato, con la rimozione a sua cura degli impianti esistenti.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna dei beni concessi, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza, l'Amministrazione ha facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese anche nei modi prescritti dall'art. 84 del CdN e rivalendosi sulla cauzione.

Il titolo concessorio rilasciato non potrà essere rinnovato automaticamente.

7. Oneri a carico del concessionario

Il concessionario è direttamente responsabile verso l'Amministrazione concedente dell'esatto adempimento degli oneri assunti.

Il concessionario non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione concedente per la realizzazione di opere indispensabili, o anche solo opportune, per ottemperare agli obblighi di legge e di regolamento e garantire la massima sicurezza di quanto assentito in concessione.



L'Assessore Allegato 2

Sono altresì a carico del concessionario tutti gli oneri e le spese necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, certificazioni e degli attestati ritenuti necessari dalle Amministrazioni competenti.

Il concessionario si impegna a rispondere totalmente ed esclusivamente di tutti i danni che dovessero derivare a cose e persone, ai terzi e/o ai propri addetti, collaboratori e personale, per effetto della concessione, della esecuzione dei lavori e nell'esercizio dell'attività, manlevando l'Amministrazione concedente e le Amministrazioni dello Stato da qualunque molestia, azione, danno o condanna che ad esse possa derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione.

8. Obblighi e divieti a carico del concessionario

Il concessionario è tenuto a mantenere lo specchio acqueo in condizioni di sicurezza e decoro, nel rispetto degli obblighi di cui alla presente disciplina di concessione.

Il concessionario si impegna a provvedere per tutta la durata della concessione alla sorveglianza dell'area e degli impianti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti al fine di conservarli in stato di costante adeguatezza normativa e funzionale e al rispetto delle prescrizioni inerenti la segnalazione diurna e notturna degli impianti stessi, secondo le indicazioni della competente Autorità marittima.

Il concessionario è tenuto a richiedere l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente ai fini di qualsiasi modificazione del contenuto della concessione, inclusa l'eventuale successiva modifica degli impianti, anche se prevista nel cronoprogramma incluso nel Piano di gestione presentato.

Il concessionario è tenuto, pena la decadenza, a praticare e far praticare a favore dei lavoratori dipendenti le condizioni di lavoro risultanti da contratti vigenti per la categoria, nonché al rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza contributiva, d'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro. Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Il concessionario non può occupare specchi acquei al di fuori dello specchio acqueo concesso e dovrà attenersi alle prescrizioni dell'Autorità Marittima competente per territorio.

È fatto divieto al concessionario di apportare modifiche o aggiunte all'impianto, senza specifica autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione concedente.

L'inosservanza di uno qualunque degli obblighi assunti di cui al presente articolo, e/o la violazione di uno dei divieti, può implicare la decadenza della concessione e la rivalsa dei danni ai sensi della presente disciplina.

9. Revoca, decadenza e rinuncia



L'Assessore Allegato 2

L'Amministrazione regionale dispone la revoca della concessione nel caso di sopravvenuti e specifici motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico. Qualora il concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti con l'atto di concessione, l'Amministrazione concedente può, previa diffida da notificare in via amministrativa, dichiarare la decadenza della concessione.

La mancata attuazione di quanto previsto nel Piano di gestione presentato, nella parte ritenuta ammissibile dall'Amministrazione, e il mancato rispetto delle condizioni generali della concessione determina la decadenza della concessione stessa e la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che il concessionario possa pretendere indennità di sorta, con incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al maggior danno derivato all'Amministrazione concedente.

L'Amministrazione concedente può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dalla presente disciplina e dagli artt. 47 e 48 del CdN, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Si incorre nella decadenza per omesso pagamento, anche di una sola annualità, del canone. Nel caso di decadenza della concessione per mancato o ritardato pagamento, come anche per gli altri casi di analoga sanzione previsti, il concessionario incorrerà nella proporzionale perdita della cauzione, fatto salvo il diritto al maggior danno derivato all'amministrazione concedente.

In caso di rinuncia alla concessione, della riconsegna degli specchi acquei da parte del concessionario dovrà redigersi apposito processo verbale. Lo svincolo della cauzione è subordinato all'accertamento della rimozione dell'impianto a cura del concessionario stesso.

È comunque facoltà dell'Amministrazione richiedere il ripristino dello stato originario dei luoghi nel caso siano stati realizzati interventi non espressamente autorizzati. Nel caso in cui il concessionario non provveda nel termine assegnato, l'Amministrazione concedente provvederà alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del Concessionario, anche rivalendosi sulla cauzione.

10. Controlli ed ispezioni

L'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, avvalendosi anche della collaborazione degli Organi di controllo, delle Agenzie regionali operanti nel settore dell'agricoltura, dei servizi territoriali dell'Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica, degli Enti strumentali della Regione e degli Enti locali, ha facoltà di svolgere il controllo e la verifica del corretto utilizzo del bene, del rispetto delle disposizioni previste dalla concessione e delle norme di legge e di regolamento e può, in ogni tempo, effettuare sopralluoghi o accertamenti in loco, verificare, personalmente o a mezzo di delegato, lo stato di



L'Assessore Allegato 2

conservazione e utilizzo del sito concesso, nonché proporre al concessionario quegli accorgimenti necessari per un uso più corretto e regolare dello stesso.

Il concessionario è tenuto in ogni momento a consentire l'accesso al personale dell'Amministrazione Regionale e Statale competente, degli Organi di controllo, delle Agenzie regionali operanti nel settore dell'agricoltura, dei Servizi territoriali dell'Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica, degli Enti strumentali della Regione, delle Autorità sanitarie e della Forza Pubblica preposta alla vigilanza e controllo, e garantisce a tal fine la propria disponibilità in ogni momento.

Il concessionario si impegna, altresì, a mettere a disposizione della Regione, Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, per gli opportuni controlli, le scritture contabili ed amministrative ad esso riferite.

Il concessionario si impegna a garantire il rispetto delle misure di gestione e delle modalità di svolgimento delle attività stabilite dall'Amministrazione regionale.

Il concessionario è tenuto all'invio entro il mese di gennaio di ciascun anno di una relazione dell'attività relativa all'anno precedente, recante: lo stato di attuazione del Piano di gestione in relazione agli obblighi assunti al momento della presentazione dell'istanza.

11. Atto di concessione

L'atto concessorio è stipulato in forma pubblica/pubblico amministrativa, secondo le condizioni stabilite nella presente disciplina della concessione.

Sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l'esercizio della concessione che dovessero essere indicate dalle amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti comunque denominati, anche inerenti la durata e la superficie della concessione stessa.

Per quanto non contenuto nella presente disciplina si rimanda alla disciplina contenuta nell'Avviso, nel CdN e nel relativo Regolamento di esecuzione, alle specifiche leggi in materia, alle vigenti ordinanze disposte dagli organi competenti..

Tutti gli oneri e le spese di registrazione, di bollo e per imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti alla stipula dell'atto di concessione, sono a carico esclusivo del concessionario.